

RGZ

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale  
dd. **31 OTT 1997** n. **265**

IL PRESIDENTE  
f.to Maurizio Bertaboni

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Alfredo Righi



COMUNE DI RIVA DEL GARDA  
PROVINCIA DI TRENTO

0039342  
17-11-2008 10:38  
c\_h330 - RSERVIZI

REGTURE00051  
200304615  
Comune di Riva del Garda

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI  
PER LE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DI  
PARCO DI DIVERTIMENTO

PARTE I<sup>^</sup>  
PARCHI DI DIVERTIMENTO

ART. 1  
PERIODO E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

L'installazione di parchi di divertimento nel territorio comunale di Riva del Garda è consentita, nel centro urbano, esclusivamente in occasione della festività di S. Andrea ed in occasione di ricorrenze o manifestazioni di particolare interesse, individuate dall'Amministrazione comunale, subordinatamente a quanto stabilito dal 1° comma del successivo articolo 2. La permanenza dei predetti parchi non può superare, di norma, il periodo di ventun giorni, esclusi, in questi, due giorni per il montaggio e due per lo smontaggio delle attrazioni.

ART. 2  
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

L'individuazione delle aree comunali per l'installazione dei parchi di divertimento nonché le altre attività previste dalla Parte II del presente Regolamento viene stabilita dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, in conformità a quanto previsto dal DM. 19.08.1996, entro il 31 marzo di ogni anno.

Se entro tale data non viene preso alcun provvedimento, rimane individuata l'area destinata l'anno precedente.

E' consentita la installazione di parchi di divertimento su aree private di cui l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, anche a carattere precario, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 3  
CONCESSIONE DELLE AREE

La concessione delle aree viene accordata direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dello Spettacolo-Ripartizione attività circensi e spettacoli viaggianti, senza ricorso ad esperimento d'asta.

Nel caso di aree di cui al terzo comma del precedente art. 2, la concessione dovrà rispettare i termini di precarietà ed altre eventuali condizioni apposte al titolo che ne dà disponibilità al Comune.

E' vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

In caso di infrazione, la concessione è revocata.

ART. 4  
MODALITA' PER LA DOMANDA

Per ottenere la concessione dell'area, individuata ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, ogni interessato deve presentare domanda al Comune di Riva del Garda in carta legale entro e non oltre 60 giorni dalla data di inizio dell'attività del parco di divertimento, specificando:

- a) generalità del titolare dell'attrazione (cognome e nome, data di nascita, residenza e recapito al quale inviare comunicazioni);
- b) tipo di attrazioni che si intendono installare, numero e misure esatte di ingombro delle attrazioni stesse, nonché dei carri abitazione e dei mezzi di carico. Dovendo i carri abitazione essere allacciati ai pubblici servizi, per quanto attiene il collegamento alle reti delle acque bianche e nere dovranno essere indicati il numero e le modalità dei collegamenti stessi.
- c) numero di codice fiscale;

Alla domanda dovrà essere allegato:

1. Fotocopia del nullaosta Ministeriale valido per il periodo della manifestazione;
2. Fotocopia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione (valida per il periodo della manifestazione);
3. Fotocopia della attestazione di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
5. Fotocopia della licenza annuale rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza;

Per le attrazioni di novità, il richiedente deve inoltre allegare una fotografia delle attrezzature da installare.

#### ART. 5 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o del ramo aziendale da parte del titolare o da chi l'abbia ricevuta per causa di morte o donazione, comporta il trasferimento della concessione e del punteggio di anzianità di cui al punto a) del successivo art. 6 a chi subentra nell'esercizio del mestiere, con nuova valutazione del punteggio di anzianità per quanto riguarda i punti b) e c) del citato art. 6.

L'effettivo trasferimento dell'azienda andrà documentato:

- a) per atto tra vivi con l'esibizione di copia autentica del contratto registrato;
- b) mortis causa con copia autentica del testamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di individuazione degli eredi.

#### ART. 6 CRITERI NELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata dal Sindaco.

Per la concessione si tengono conto dei seguenti requisiti, documentabili dagli atti d'ufficio:

- a) anzianità di frequenza al parco con la medesima attrazione: 5 punti ogni anno.
- b) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante e di gestione dell'attrazione che si intende installare: 1 punto ogni anno di appartenenza.
- c) anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1 punto ogni anno;
- d) in caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri stabiliti alle lettere a), b) e c), la priorità è data dall'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione della raccomandata e dal timbro apposto dall'Amministrazione cui la domanda sia stata direttamente presentata.

Non è ammessa al parco più di una attrezzatura uguale o dello stesso genere di grande attrazione; è fatta eccezione per le semplici attrazioni appartenenti alla I categoria di cui all'elenco previsto dall'art. 4 della legge 18.03.1968, n. 337.

#### ART. 7 ESITO DELLA DOMANDA

L'esito sulle domande presentate è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima della data di inizio della attività del parco di divertimento. Ai concessionari viene richiesto un deposito cauzionale, in un ammontare commisurato alla estensione dell'area, cauzione che i concessionari devono versare al Comune entro i successivi 15 giorni, pena la decadenza alla concessione stessa.

Il deposito cauzionale non viene restituito se il concessionario rinuncia successivamente all'area assegnata e se al termine del parco vengono riscontrati danni alla proprietà pubblica.

ART. 8  
PRESENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI LEGGE

Il giorno in cui i concessionari si accingono ad occupare l'area per installare le loro attrezzature, previo ritiro della concessione, i medesimi devono produrre in visione all'incaricato comunale l'originale dei documenti di cui al precedente art. 5, il contrassegno rilasciato all'esercente per ogni attività autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo - Ripartizione Attività Circensi e Spettacolo Viaggianti, ai sensi dell'art. 6 della Legge 18.03.1968 n. 337, contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

Le imprese di cui all'art. 8 della legge 18.03.1968 n. 337 così come ripreso dall'art. 6 della circolare del Ministro del Turismo e Spettacolo dd. 27.02.1989, n. 4803/TB30 devono esibire in visione anche l'apposita autorizzazione.

I concessionari che non sono in grado di produrre il suddetto contrassegno ministeriale e la prescritta licenza a norma del Testo Unico delle Leggi di P.S. nei giorni riservati al montaggio delle attrezzature, non possono accedere alla piazza e decadono da ogni diritto relativo alla concessione dell'area.

ART. 9  
INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Per il montaggio delle attrezzature sono riservati i due giorni immediatamente precedenti a quelli fissati per la durata del parco.

E' vietato ai concessionari di iniziare la installazione delle attrezzature prima e dopo il periodo di cui al comma precedente.

Per lo smontaggio delle attrezzature sono riservati i due giorni immediatamente successivi alla chiusura del parco.

E' vietato ai concessionari abbandonare l'area con la propria attrezzatura oppure smontare la

medesima prima della scadenza dei termini fissati dagli articoli 1 e 2.

Lo smontaggio delle attrezzature prima dei termini sopracitati, è consentito in via eccezionale soltanto in casi di comprovata necessità, a giudizio della Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 13.

Gli eventuali contravventori perdono ogni diritto per gli anni successivi.

#### ART. 10 VARIAZIONE DELLE MISURE DI INGOMBRO DELLE ATTREZZATURE

E' vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dalla Amministrazione comunale che si riserva ogni decisione sul mantenere o meno la attrazione sull'area concessa, senza danneggiare i vicini, sentita la Commissione di cui al successivo art. 13.

#### ART. 11 SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo, a condizione che le dimensioni di quest'ultima siano o inalterate, o in difetto o in eccesso del 15% - 10% - 5% rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni. E' consentita altresì la sostituzione purché la nuova attrazione sia di caratteristiche e tipo completamente diverse da quelle esistenti nel parco. La classificazione delle attrazioni in "piccole", "medie", e "grandi" si riferisce all'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968, n. 337 e successive modificazioni. Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione in conseguenza dell'aumento delle misure d'ingombro comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

Art. 12  
SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

Nel caso di assenza o comunicazione di assenza da parte dei concessionari, gli stessi sono sostituiti dagli operatori iscritti nella graduatoria di accesso al Parco dei divertimenti di cui al precedente art. 6.

ART. 13  
COMMISSIONE DEL PARCO

I partecipanti al parco di divertimento nominano almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'attività di Parco di divertimenti, informandone tempestivamente l'ufficio preposto, una Commissione composta di non più di tre persone, scelte tra i titolari di concessione, con la quale l'Amministrazione comunale esaminerà e concorderà eventuali problemi inerenti il funzionamento del parco e l'attuazione di manifestazioni ad esso complementari.

La Commissione non ha competenza in relazione alla gestione amministrativa del Parco, così come regolata dal presente Regolamento e dalle norme di settore.

La Commissione resta in carica per l'intera durata del Parco dei divertimenti.

ART. 14  
DISCIPLINA INTERNA DEL PARCO

I concessionari devono presentare le loro attrazioni in condizioni di decoro e di sicurezza. Essi rispondono, anche per il personale dipendente, della conduzione dei loro esercizi. Debbono evitare qualsiasi motivo di disturbo e osservare le norme stabilite per il regolare funzionamento del parco.

Contro gli inadempienti l'Amministrazione si riserva di imporre anche l'immediato allontanamento, senza diritto a rimborso ed indennizzo alcuno. Il titolare allontanato per i motivi suesposti o per altre infrazioni al presente Regolamento, viene escluso da concessioni in successive occasioni.

ART. 15  
CONTRIBUZIONI DIVERSE

I concessionari non sono tenuti a contribuire a spese per l'organizzazione di manifestazioni che abbiano eventualmente luogo durante la permanenza del parco di divertimento, a meno che queste non siano state preventivamente concordate con la Commissione di cui all'art. 13.

ART. 16  
OSSERVANZA DI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate anche alla osservanza delle norme contenute nei Regolamenti di Polizia urbana, di igiene, fognatura e per lo smaltimento e l'asporto dei rifiuti solidi urbani.

ART. 17  
PARCHEGGI DEGLI AUTOMEZZI DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO

Gli automezzi di trasporto delle attrezzature e quelli di soggiorno appartenenti ai concessionari devono parcheggiare nelle aree a ciò destinate con apposita ordinanza del Sindaco, previo versamento di idonea cauzione complessiva per tutti i concessionari, entro i termini fissati dalla stessa ordinanza.

## PARTE II<sup>^</sup>

### CIRCHI E ALTRE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

#### ART. 18 PERIODO E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

L'installazione di circhi è autorizzabile in ogni tempo dell'anno, compatibilmente con la disponibilità dell'area individuata ai sensi del precedente art. 2.

La permanenza dei predetti circhi non può superare di norma il periodo di otto giorni, esclusi in questi due giorni per il montaggio e due per lo smontaggio delle attrezzature.

L'installazione di altre attività di spettacolo viaggiante è consentito nei limiti pervisti dagli articoli 1 e 2 del presente Regolamento.

#### ART. 19 DESTINAZIONE DELLE AREE

Per la destinazione e l'elenco delle aree comunali per le installazioni di cui all'art. 18, vale quanto stabilito dal precedente art. 2.

#### ART. 20 CONCESSIONE DELLE AREE

La concessione delle aree viene accordata direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo - Ripartizione Attività Circensi Spettacolo Viaggianti, senza ricorso ad esperimento d'asta.

Non è accordata per nessun motivo la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui all'art. 19.

E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di infrazione la concessione è revocata e tanto il cedente che il concessionario saranno esclusi anche per il futuro.

#### ART. 21 MODALITA' PER LA DOMANDA

Chiunque intende collocare ed esercitare nel territorio comunale un circo o una altra attività di spettacolo viaggiante, secondo le modalità di cui all'art. 18, deve presentare domanda al Comune di Riva del Garda, in carta legale, almeno due mesi prima della data di inizio della manifestazione, diretta ad ottenere la concessione della area necessaria.

L'interessato deve in tale istanza specificare quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento nonché il numero di contrassegno di cui all'art. 6 della legge 18.03.1968 n. 337, l'autorizzazione ad organizzare spettacoli viaggianti rilasciata dal Ministero dello Spettacolo ed ogni altra notizia che potrà rendersi utile.

#### ART. 22 CRITERI NELLA CONCESSIONE

La concessione è data dal Sindaco, secondo le modalità previste dall'art. 6, previo esame delle possibilità di occupazione della area richiesta, compatibilmente con la natura degli spettacoli e delle attività esercitate.

Il Sindaco, per esigenze di sicurezza e di rispetto della quiete pubblica, può limitare la superficie richiesta e fissare un orario per l'esercizio della attività.

ART. 23  
ESITO DELLA DOMANDA

L'esito della domanda è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima della data di inizio della attività. Ai Concessionari viene richiesto un deposito cauzionale in un ammontare commisurato alla estensione della area, cauzione che i concessionari devono versare al Comune entro e non oltre i successivi dieci giorni, pena la decadenza alla concessione stessa.

Il deposito cauzionale non viene restituito se i Concessionari rinunciano successivamente all'area assegnata e se al termine dell'attività vengono riscontrati danni alla proprietà pubblica.

ART. 24  
PRESENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI LEGGE

Il giorno in cui i concessionari si accingono ad occupare l'area per installare le loro attrezzature, previo ritiro della concessione, i medesimi devono produrre in visione all'incaricato comunale la autorizzazione rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 18.03.68 n. 337, nonchè la licenza prevista dal T.U. della legge di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla Autorità competente.

Le imprese di cui all'art. 8 della legge 18.03.1968 n. 337 così come ripreso dall'art. 6 della circolare del Ministro del Turismo e Spettacolo dd. 27.02.1989, n. 4803/TB30 devono esibire in visione anche l'apposita autorizzazione;

I concessionari che non sono in grado di produrre le suddette autorizzazioni ministeriali e la prescritta licenza a norma del T.U. delle leggi di P.S. nel giorno riservato al montaggio delle attrezzature, non possono accedere alla piazza e decadono da ogni diritto relativo alla concessione della area.

ART. 25  
VARIAZIONE DELLE MISURE DI INGOMBRO

E' vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvi giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dalla Amministrazione comunale, che si riserva ogni decisione sul mantenere o meno la installazione della area concessa.

ART. 26  
DISCIPLINA D'USO

I concessionari devono presentare le loro attrezzature in condizioni di decoro e di sicurezza.

Essi rispondono, anche per il personale dipendente, della conduzione dei loro esercizi. Debbono inoltre evitare qualsiasi motivo di disturbo e osservare le norme stabilite per il regolare funzionamento della attività.

Contro gli inadempienti la Amministrazione si riserva di imporre anche l'immediato allontanamento del complesso senza diritto a rimborso ed indennizzo alcuno.

Il titolare allontanato per i motivi suesposti o per altre infrazioni alle norme del presente regolamento, viene escluso da concessioni in successive occasioni.

### PARTE III<sup>^</sup>

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 27 OBBLIGO TRIBUTARIO

La concessione di ogni occupazione è subordinata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa nazionale e dai Regolamenti comunali, la mancata corresponsione dei quali comporta la sospensione della concessione fino al pagamento del dovuto.

##### ART. 28 ASPETTATIVA

E' consentita l'assenza dal complesso attrazionistico per un anno previa presentazione dell'istanza di aspettativa almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l'esclusione dalla edizione successiva, salvo causa di forza maggiore, da documentarsi da parte dell'interessato ed accertabili dall'Amministrazione, nonché in caso di recidiva, la perdita di tutto il punteggio maturato.

La collocazione in aspettativa non può essere riconsiderata prima della scadenza di un triennio.

##### ART. 29 PRECARIETA' DELLA OCCUPAZIONE

La occupazione di area pubblica concessa in applicazione dei precedenti articoli, ha carattere di precarietà e comunque limitata al periodo indicato nell'atto di concessione.

Può pertanto essere revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di eventi eccezionali per i quali il Comune deve disporre dell'area data in concessione.

Tale revoca da diritto al solo rimborso dei tributi pagati in misura rapportata alla durata dell'uso, escluso però qualsiasi altro indennizzo.

ART. 30  
RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Comune concede la occupazione delle aree in argomento senza responsabilità nè verso il concessionario, nè verso terzi per qualunque danno o molestia che potessero derivare a chicchessia per effetto della occupazione medesima.

ART. 31  
RICHIAMO AD ALTRE NORME

Per quanto non stabilito nel presente regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme stabilite nel T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e quelle in materia di prevenzione incendi, in particolare il DM 19.08.1996, di tutela dei diritti di autore, di prevenzione e risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico, in particolare la legge 26.10.1995, n. 447, la L.P. 18.03.1991, n. 6 e relativo regolamento di esecuzione, ecc.

ART. 32  
ULTERIORI CRITERI NELLA CONCESSIONE

Agli effetti del computo dei requisiti di cui all'art. 6 lett. a), b), c) e d), viene considerata l'anzianità degli interessati, con retroattività di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come risulta dagli atti d'ufficio.